

*Atti*

SESSIONE 1857

N° 61-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GARIBALDI, CORSI, MONTICELLI, ROBERTI,  
BIANCHERI, MARTELLI, ISOLA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di guerra e marina

(LAMARMORA)

*nella tornata del 13 marzo 1857*

Ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

Tornata del 9 maggio 1857

SIGNORI,

Un nuovo ordinamento richiedevasi da alcuni anni nell'amministrazione della marina mercantile, perocchè un incremento notevole era avvenuto tanto nel personale della gente di mare e nella costruzione navale, quanto nel commercio marittimo; inoltre era stata più volte accennata nella Camera elettiva l'opportunità generalmente sentita di doversi introdurre nell'amministrazione della marina mercantile, come in quella dei porti, alcune modificazioni e riforme che si reputavano indispensabili al buon andamento del pubblico servizio. Infatti la legge del 2 dicembre 1852 ha costituito i consoli di marina come agenti principali di sanità, e col regio decreto del 27 novembre 1853, col quale si istituì il commissariato generale della marina, si incaricarono di disimpegnare in alcune circostanze il servizio di amministrazione militare.

Per ultimo gl'impiegati dell'amministrazione della marina mercantile saranno talvolta chiamati dalla proposita legge sui porti a sostenere le funzioni di capitano di porto in quei luo-

(61-A)

2

ghi d'ancoraggio che il Governo crederà opportuno nell'interesse del servizio di loro affidare.

L'isola di Sardegna, circondata da un estesissimo litorale, non conta presentemente che una sola direzione consolare, la quale ha sede in Cagliari. Per certo non sarebbe possibile che il pubblico servizio nelle cose di mare in quell'isola continuasse in avvenire ad essere disimpegnato colla dovuta precisione e prontezza da una sola direzione consolare, mentre le aumentate contrattazioni, il crescente numero d'approdi di navi a vela ed a vapore nei numerosi porti della Sardegna danno speranza che colà si aumenterà anche in proporzione degli accresciuti commerci l'iscrizione marittima.

Egli è pertanto indubbio che lo stabilimento di una nuova direzione consolare in Sardegna riuscirà vantaggioso all'interesse generale dello Stato, sia in ordine all'iscrizione marittima, sia perchè il servizio del lazzeretto di Alghero il richiede, sia infine perchè i marinai della parte settentrionale dell'isola potranno valersi senza indugio delle provvidenze amministrative che loro potranno abbisognare.

La Giunta che ha l'onore di riferirvi sul presente schema di legge trovò opportuno che gli fosse unito uno specchietto concernente la graduazione del personale coi rispettivi stipendi, stimando equo e ragionevole l'aumento in esso fatto alle paghe annue degl'impiegati subalterni, i quali sarebbero retribuiti in avvenire secondo le norme adottate per l'amministrazione centrale dello Stato. Essa però credette non doversi prescindere dall'apporre all'elenco del personale il numero dei singoli impiegati che il Ministero credeva necessari, anzichè lasciarlo indeterminato, e in tale conformità vi propone l'adozione di esso e dell'intero schema di legge, ad eccezione di una variante nella dizione cagionata dal tramutamento vicendevole dei due primi articoli del progetto.

CORSI, relatore

PROGETTO DEL MINISTERO

~~Art. 1.~~

~~L'amministrazione della marina mercantile nell'isola di Sardegna sarà divisa in due direzioni consolari, una delle quali continuerà ad avere per capoluogo Cagliari e rimarrà circoscritta dal capo Comino a levante, e capo Mannu a ponente, oltre le isole S. Antioco e S. Pietro. L'altra direzione consolare avrà per capoluogo Alghero e comprenderà nella sua circoscrizione il rimanente della Sardegna, l'isola della Madalena e le altre adiacenti.~~

~~Art. 2.~~

~~La circoscrizione delle direzioni consolari del litorale marittimo di terraferma è conservata com'è stabilita al presente.~~

Art. 3.

La graduazione del personale dell'amministrazione della marina mercantile, non che i relativi stipendi sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

~~Il numero di esso personale verrà determinato da reale decreto.~~

Art. 4.

Sono conservati a beneficio degli amministratori della marina mercantile suddetta a luogo d'indennità per spese d'ufficio i diritti ed i proventi stabiliti dalla tariffa annessa alla presente legge. Ogni altro vantaggio loro per lo addietro attribuito rimane soppresso.

Art. 5.

Verrà provveduto per mezzo di decreto reale all'ordinamento degli uffici consolari ed alla ripartizione in essi del personale suddetto.

Il servizio nei diversi luoghi d'ancoraggio sarà affidato a delegati scelti fra le persone idonee a disimpegnare l'ufficio con quella indennità che verrà stabilita a seconda dell'importanza del servizio loro commesso, da non oltrepassare però l'annua somma di L. 200.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La circoscrizione delle direzioni consolari del litorale ~~ecc.~~, *come nell'art. 2° del Ministero, marittimo di terraferma è conservata com'è stabilita al presente.*

Art. 2.

La circoscrizione delle direzioni consolari nell'isola di Sardegna sarà divisa in due, una delle quali continuerà ~~ecc.~~, *come nell'art. 1° del Ministero.*

~~Art. 3.~~

~~La graduazione, ecc., come contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella tornata del 1. giugno 1897.*

*Pelloni*

4  
TABELLA DEL PERSONALE dell'Amministrazione della marina mercantile e delle paghe assegnate al medesimo.

GRADI		PAGA ANNUA
Console di marina	L.	4,000
Consoli Id.	»	3,500
Id.	»	3,000
Vice-consoli di marina	»	2,000
Id.	»	1,800
Id.	»	1,600
Id.	»	1,200
Id.	»	1,000
Id.	»	800
Applicati di marina	»	1,200
Id.	»	1,000
Id.	»	800

TABELLA DEL PERSONALE dell'Amministrazione della marina mercantile e delle paghe assegnate al medesimo.

GRADI		PAGA ANNUA
1 Console di marina	L.	4,000
5 Consoli Id.	»	17,500
2 Id.	»	6,000
2 Vice-consoli di marina	»	4,000
5 Id.	»	9,000
6 Id.	»	9,600
8 Id.	»	9,600
5 Id.	»	5,000
9 Id.	»	7,200
5 Applicati di marina	»	5,600
4 Id.	»	4,000
5 Id.	»	4,000

85,500

Deduzione dello stipendio pel Vice-console di Mentone, il quale è rimborsato alle finanze da quel comune

L. 1,000

Totale . . . L. 82,500

TARIFFA dei diritti e proventi che competono agli Amministratori della marina mercantile.

OGGETTO DI PAGAMENTO	IMPORTO DEL DIRITTO O PROVENTO	ANNOTAZIONI	
1. Per ogni estratto di matricola di bastimento a richiesta dei particolari . . . . . L.	1 »	NB. Nei diritti stabiliti dalla presente tariffa non è compreso il costo della carta bollata.	
2. Per gli atti di sottomissione dei concessionari di terreni arenili . . . . . »	1 50		
3. Trasferta fuori dei luoghi di residenza per assistere alla stazzatura dei bastimenti (per ogni chilometro tanto per l'andata che pel ritorno) . . . . . »	0 25		
4. Atti di cauzione per passaporto all'estero ed altri nell'interesse esclusivo dei particolari, eccettuati sempre quelli riflettenti le leve e l'armamento dei bastimenti . . . . . »	1 »		
5. Contratti di costruzione di bastimenti sino al prezzo di L. 10,000. . . . . »	5 »	Ogni facciata di linee 25 di sillabe 16.	
Per quelli eccedenti tal prezzo . . . . . »	10 »		
6. Atti di quitanza dei costruttori a favore dei committenti . . . . . »	3 »		
7. Per la trascrizione delle convenzioni d'arruolamento sul giornale di bordo . . . . . »	1 »		
8. Verbali in doppio originale per la visita dei bastimenti prima di caricare . . . . . »	1 50		
9. Per ogni copia d'atti, ordinanze, verbali, contratti ed altre scritture, compresa l'autenticazione . . . »	0 25		
10. Per spesa di trasferta (andata e ritorno) in casi di naufragio, arenamento e ricupero fuori del luogo di residenza ed alla distanza non minore di due chilometri . . . . . »	10 »		
11. Per assistenza alle operazioni di salvetaggio e per la compilazione degli atti relativi, per ogni sessione di tre ore (ben inteso che non potranno contarsi in un giorno più di due sessioni, tuttoché vi si fosse impiegato uno spazio maggiore di sei ore) . . »	5 50		I di contro diritti saranno versati all'erario a termini del n° 9, art. 2 del regolamento 14 dicembre 1851, e l'amministratore verrà indennizzato della trasferta ed assistenza agli atti di cui si tratta, mediante mandato a carico delle finanze medesime.
12. Per le copie degli atti suddetti, per ogni pagina compresa l'autentica . . . . . »	0 50		
13. Verbali di denuncia e perizia d'oggetti gettati dal mare sulla spiaggia, o recuperati a galla o sott'acqua »	1 50		Oltre la mercede dovuta al perito a norma delle consuetudini.
14. Verbali di vendita agli incanti e di deliberamento dei suddetti oggetti, non che di qualunque altra cosa non reclamata nei termini della legge . . . . . »	2 »		

NB. Sarà inoltre dovuto all'inserviente dell'ufficio, quando si pubblicano avvisi d'asta, cent. 50 per l'affissione e L. 1 per l'incanto.

*Approvato nella tornata del 1. giugno 1899.  
Vellardi*

Relazione sul progetto di legge sulla  
Amministrazione della Marina Mercantile.

N.º 2.

I principali argomenti che io ho riferiti nel presentarsi al progetto di legge relativo al nuovo ordinamento dei Porti e delle Spiagge dello Stato torinese, sono pure assai accorci, ora che debbo tenermi parola di quello dell'Amministrazione della Marina Mercantile. E sebbene considerazioni che indussero a riformare l'ordinamento dei Porti, suscitò questa camera ed il Ministero a desiderare le riforme dell'altro: ed entrambi i relativi Sezioni ebbero la stessa origine, e seguirono il corso medesimo.

Io deggio riferirmi pertanto alla relazione suddetta e riportarmi inoltre alla Nota preliminare del Bilancio per l'esercizio 1858, la dove è fatto particolare cenno della categoria relativa ai Porti che si figura sulle basi del nuovo progetto. Accennerò quindi soltanto alla parte essenziale delle riforme introdotte, quella cioè che stabilisce una nuova Direzione portuale in Sardegna.

Un solo ufficio portuale Capo di Direzione, stabilito sugli estremi confini dell'Isola, non poteva convenientemente abbracciare quel vasto litorale, ed il personale marittimo della Sardegna dovuto necessariamente sfuggire all'azione di quell'unica Direzione, principalmente nelle importanti operazioni che concernono la Inscrizione marittima e la Carta di mare. D'altronde una disproporzione così grande di territorio fra la Direzione della Sardegna e quelle stabilite lungo il litorale dei Regni d'Italia di terraferma, non poteva essere compatibile negli anni

adietro in cui il servizio marittimo di  
quell'isola era e più ristretto e di una  
importanza di gran lunga minore, non  
potrebbe più sussistere al giorno d'oggi  
senza gravissimi inconvenienti; stante le  
varie e svariate incumbenze che  
vennero in questi ultimi tempi affidate  
ai consolati di Marina).

(Ed in fatti colla legge del 2.  
Dicembre 1852. i consolati di Marina  
vennero costituiti Agenti principali di  
Sanità; - col Reale Decreto 27. Agosto 1853.  
istituito nel Forunciatario generale  
della Marina ebbe lo incarico di disim-  
pegnarsi in alcune contingenze il  
servizio d'amministrazione militare; -  
e finalmente colle nuove disposizioni  
portate nell'attuale progetto di legge  
sui Porti e le Spiagge, alcuni destinati  
a sostenere in parecchi luoghi d'anacraggio  
le funzioni di Capitano di porto.

Dopo ciò torna agevole il riconoscere  
l'opportunità delle presentate disposizioni;  
e l'utilità che dovrà derivare dalla  
stabilimento del nuovo consolato in  
Sardegna, il quale avrebbe sede in Olghesi,  
appiuto all'estremità opposta dell'isola,  
ed in località che per ogni riguardo non  
riputata opportuna ed accorta. Il resto  
litorale della Sardegna ricarrebbe per  
tal modo diviso, ed equivo di quelle  
Direzioni non ne comprenderebbero nella  
sua giurisdizione, che una metà all'  
incirca.

Ma non minor beneficio nascerà inoltre  
sia per il servizio stesso che per la parte  
di mare dalla nuova ripartizione, che  
verrà fatta del personale dei consolati,  
consigliata dalla esperienza e basata  
sulla maggiore importanza acquistata  
in questi ultimi tempi da alcune  
località marittime. - Ho in questo al-  
servizio. -

**Tariffa** di diritti e gravami che competono agli amministratori della Marina Mercantile

N.º ordine	Oggetto di pagamento	Importo dei diritti o gravami	Annotazioni
1.	Per ogni estratto di Matricola di bastimento a richiesta dei particolari L.	1. ..	No. 13. Nei Diritti stabiliti dalla prefata Tariffa non è compreso il costo della Carta bollata.
2.	Per gli atti di sottoscrizione dei concessionari di terreni arenili ..	1.50.	
3.	Trasporta fuori dei luoghi di residenza per assistere alla stesatura dei bastimenti (per ogni chilometro tanto per l'andata che per il ritorno) ..	.25.	
4.	Atti di Cauzione per passaporto all'estero ed altri nell'interesse esclusivo dei particolari, eccettuati sempre quelli riflettenti le leve e l'armamento dei bastimenti.	1. ..	
5.	Contratti di costruzione di bastimenti sino al prezzo di L. 10/m ..	5. ..	Ogni facciata di linee 25 di sillabe 16.  I Diritti di Diritto Marittimo versati all'Erario a termini del R. D. del Reg. 14 Aprile 1851. e l'Amministrazione verrà indennizzata della spesa di assistenza agli atti di cui si tratta mediante Massimato a carico delle finanze medesime.
	Per quelli eccedenti tal prezzo ..	10. ..	
6.	Atti di quitanza dei Costruttori a favore dei fornitori ..	3. ..	
7.	Per la trascrizione delle Convenzioni d'annullamento sul giornale di bordo.	1. ..	
8.	Verbali in doppio originale per la visita dei bastimenti prima di caricare.	1.50.	
9.	Per ogni copia d'atti, Ordinanze, Verbali, Contratti ed altre scritture, compresa l'autenticazione ..	.25.	
10.	Per spesa di trasporto (andata e ritorno) in casi di naufragio, armamento, e ricupero fuori del luogo di residenza ed alla distanza non minore di due chilometri ..	10. ..	
11.	Per assistenza alle operazioni di salvataggio e per la compilazione degli atti relativi, per ogni sessione di tre ore (ben inteso che non potranno contarsi in un giorno più di due sessioni, tutto ciò che vi si fosse impiegato uno spazio maggiore di sei ore) ..	3.50.	
12.	Per le copie degli atti suddetti, per ogni pagina compresa l'autentica ..	.50.	
13.	Verbali di denuncia e perizia d'oggetti gettati dal mare sulla spiaggia, o recuperati a galla o sott'acqua ..	1.50.	
14.	Verbali di vendita sugli incalcati e di deliberamento dei suddetti oggetti, non che di qualunque altra cosa non reclamata nei termini della Legge ..	2. ..	

No. 13. Inia inoltre dovuto all'intervente dell'ufficio, quando si pubblicano Avvisi d'asta Cent. Cinquanta per l'affissione e L. 1. per l'incanto.



raggio sarà affidato a Delegati scelti  
 fra le persone idonee a disimpegnare  
 l'ufficio, con quella indennità che  
 verrà stabilita a seconda dell'impor-  
 tanza del servizio loro commesso,  
 da non oltrepassare però l'annua  
 somma di L. 200.

Tabella del Personale dell'Amministrazione della Marina Mercantile, e delle  
 paghe assegnate al medesimo

Gradi	Pago annua	Osservazioni
Consoli di Marina _____ a L.	4000.	
Consoli _____ Id. _____	3500.	
_____ Detti _____	3000.	
V Consoli di Marina _____	2000.	
_____ Detti _____	1800.	
_____ Detti _____	1600.	
_____ Detti _____	1200.	
_____ Detti _____	1000.	
_____ Detti _____	800.	
Applicati di Marina _____	1200.	
_____ Detti _____	1000.	
_____ Detti _____	800.	

# Progetto di Legge sull'Amministrazione della Marina Mercantile

Art. 1°

L'Amministrazione della Marina Mercantile nell'Isola di Sardegna sarà divisa in due Direzioni consolari, una delle quali continuerà ad avere per Capo-luogo Cagliari e rimarrà circoscritta dal Capo Comino a Levante, e Capo Mannu a Ponente oltre le Isole S. Antioco e S. Pietro. L'altra Direzione consolare avrà per Capo-luogo Alghero e comprenderà nella sua circoscrizione il rimanente della Sardegna, l'Isola della Maddalena e le altre adiacenti.

Art. 2°

La circoscrizione delle 3 Direzioni consolari del littorale marittimo di terraferma è conservata com'è stabilita al presente.

Art. 3°

La graduazione del Personale della Amministrazione della Marina Mercantile, non che i relativi stipendj sono stabiliti dalla Tabella annessa alla presente Legge. Il numero di esso personale verrà determinato da Reale Decreto.

Art. 4°

Sono conservati a beneficio degli Amministratori della Marina Mercantile, suddetti a luogo d'indennità per spese d'ufficio i diritti ed i proventi stabiliti dalla Tariffa annessa alla presente Legge. Ogni altro vantaggio loro per lo addietro attribuito rimane soppresso.

Art. 5°

Verrà provveduto per mezzo di Decreto Reale allo ordinamento degli uffici consolari ed alla ripartizione in essi del personale suddetto. Il privilegio nei diversi luoghi d'anca.

Per quel che riflette poi più direttamente  
il personale dell'amministrazione; giacchè  
l'aspirare come si è ripetuto secondo  
giustizia il fare scomparire dalla nuova  
Tabella gli antichi assegnamenti in specie  
degli impiegati subalterni, come che non  
siano in proporzione dell'importanza e  
della mole del servizio loro affidato.  
E altronde non sarebbe parso equo il  
ritardare più oltre a mettere gli stipendi  
degli Amministratori della Marina  
Mercantile in maggiore analogia a quelli  
degli impiegati degli altri rami di servizio  
marittimo, dopo che questi ultimi furono  
più convenientemente retribuiti sulle basi  
adottate per la Amministrazione militare.  
La nuova Tabella supplisce a quest'atto  
di giustizia, e pare che le nuove paghe  
assegnate agli impiegati consolari sieno  
ora tali da corrispondere alla carica, al  
servizio ed anche ai loro desideri. Deciso  
però notarmi che i consolari di marina Capitani  
delle Direzioni non vennero di fatto a  
ricevere alcun aumento sugli stipendi  
precedentemente assegnati, ma che  
rimanendo sopresse le indebitate di funzioni,  
cui prima erano dovuti, stanno a percepire ora  
qual paga, ciò che era loro dovuto sotto altro  
titolo.

Si conferirebbero però a beneficio di quelli  
Amministratori i diritti e i proventi risultanti  
dalla Tabella annessa al progetto di legge,  
perchè di poco momento, (non ascendendo  
cumulativamente che all'esigua somma  
annua di L. 4900. circa) e perchè taluni  
dopo di esazioni parzialmente minime  
sfuggirebbero all'azione del più minuto  
controllo. Resterebbero pertanto dovute  
loro, ma in compenso delle spese di  
ufficio ed di trasporto a cui il Governo non  
avrebbe più a supplire.

La maggiore spesa proveniente dal  
riordinamento proposto è indicata dalla

Nota preliminare del Bilancio 1858. sopra  
accennato, e sembra abbastanza giustificata.

Io confido quindi che il Progetto che  
vi è presentato, abbia a riportare, o  
Signori la vostra approvazione, come  
quello che si ritiene abbia a corrispondere  
alle esigenze di un ramo così importante  
di pubblico servizio marittimo.

M: G.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro della Marina  
(Luigi Mammone) ▶  
nella tornata del 13 Mayo 1857.

---

Ordinamento dell'Amministrazione  
della Marina Mercantile